STATUTO

DELLA "FONDAZIONE CULTURALE ISLAMICA PACE DI CORCIANO UMBRIA - Ente del Terzo Settore"

ARTICOLO 1

- DENOMINAZIONE E NATURA ** È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CULTURALE ISLAMICA PACE DI CORCIANO UMBRIA - Ente del Terzo Settore" con acronimo "F.C.I.P.U. - E.T.S.", fondata e voluta per iniziativa dei soci fondatori anche in conformità al D.Lgs 117/2017. La fondazione è apartitica e apolitica, è indipendente da qualsiasi altro Ente, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2

- SEDE ** La Fondazione ha la propria sede legale ed amministrativa in Corciano, Frazione Ellera (PG), alla via Amilcare Ponchielli n.35.

ARTICOLO 3

- DURATA ** La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

- SCOPO ** La fondazione denominata "FONDAZIONE CULTURALE ISLAMICA PACE DI CORCIANO UMBRIA - Ente del Terzo Settore" ha finalità di solidarietà sociale, umana, civile, e culturale, per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, che si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Umbria. Si adopererà per

l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, in particolare ed a titolo esemplificativo:

- Unire i mussulmani, avvicinare le famiglie e diffondere la conoscenza della cultura islamica anche attraverso la celebrazione delle festività islamiche;
- Favorire l’inserimento della comunità islamica nella società italiana, salvaguardandone la fede, l’identità, la cultura, e le tradizioni sempre nel rispetto delle leggi italiane;
- Collaborare con altri enti, anche organizzando manifestazioni e dibattiti intesi a favorire gli scambi culturali, avvalendosi eventualmente della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione;
- Instaurare rapporti e dialoghi con altre confessioni religiose e credenze e con altri soggetti sociali;
- Promuovere e sostenere attività per la causa della giustizia, della pace, della salvaguardia dei diritti umani, dei servizi sociali, del volontariato e del benessere dei musulmani e di tutta la comunità “credente e non credente” con ogni mezzo lecito secondo la legge italiana;
- Promuovere l’attività sportiva, specialmente tra i giovani, come strumento di integrazione e salvaguardia da comportamenti devianti;

- Adoperarsi per l’applicazione pratica di migliori sistemi di vita umana per la salvaguardia della natura, dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico e culturale;
- Partecipare ad opere di beneficenza ed iniziative umanitarie.

La fondazione potrà svolgere, altresì, ogni attività connessa direttamente alle finalità sopra indicate, nonché quelle accessorie per natura ed integrative delle stesse finalità.

I fondatori svolgeranno le attività di cui sopra in maniera non retribuita, spettando loro il solo rimborso delle spese documentate.

Per lo svolgimento di tali attività la fondazione può avvalersi di personale retribuito. Nei limiti previsti dall’art. 36 D.Lgs 117/2017. I rapporti tra la Fondazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. I fondatori che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione persegue le proprie finalità sono determinate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, che promuove all'uopo ogni possibile iniziativa intesa a conseguirle.

In ogni caso la Fondazione può, nei limiti consentiti dalla legge, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività accessorie per natura

e direttamente strumentali a quelle statutarie in quanto ad esso integrative.

ARTICOLO 5

- FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE ** Il Patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dal Fondo di gestione, dal Fondo di dotazione patrimoniale, che è composto:

1) Dai beni mobili e immobili conferiti dall'Associazione Culturale Islamica Assalam di Corciano aps, nello specifico:

a) Immobile sito in Ellera di Corciano per un valore di € 202.808,99 (duecentoduemilaottocentootto virgola novantanove);

2) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati anche secondo le norme del diritto internazionale;

FONDO DI GESTIONE

1) dalle donazioni, legati, contributi, erogazioni, sussidi ed ogni altra liberalità sotto forma di beni mobili ed immobili espressamente destinati al patrimonio della Fondazione con elargizioni da parte di Istituzioni, Istituti Bancari e privati cittadini;

2) dalla liquidità depositata nel c/c postale n. 1012104566 pari ad euro 14.084,01 (quattordicimilaottantaquattro virgola zero uno);

3) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi

relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione.

Le rendite e le risorse saranno destinate esclusivamente al funzionamento della fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi come indicati all'art.4.

ARTICOLO 6

- PARTECIPANTI ** I membri partecipanti della Fondazione si distinguono in:

1) FONDATORI

Sono FONDATORI i promotori della Fondazione che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo.

ARTICOLO 7

- ORGANI ** Sono Organi della Fondazione:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON IL PRESIDENTE E VICE - PRESIDENTE;

- IL COMITATO DEI FONDATORI

- IL TESORIERE

- IL COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 7 bis

- IL COMITATO DEI FONDATORI:

Il Comitato dei Fondatori è composto da coloro che hanno costituito la fondazione.

L'eventuale sostituzione dei fondatori dimissionari o deceduti, nonché l'ammissione di nuovi, avviene su iniziativa esclusiva del Comitato dei Fondatori con delibera adottata a

maggioranza dei 2/3.

Il Comitato dei Fondatori elegge a maggioranza assoluta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Decide a maggioranza assoluta, sul ricorso in materia di sospensione temporanea o l'esclusione di un fondatore.

ARTICOLO 8

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ** Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 3 a 7 fondatori, è nominato per quattro esercizi sociali. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile. Nel caso uno o più componenti siano indisponibili, per dimissioni o altro, il Comitato dei fondatori procede alla sostituzione. Per ciascuno dei componenti del Consiglio, al momento della nomina, vengono previsti precisi incarichi da svolgere nell'ambito delle attività della Fondazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

a) Approvare le linee generali di programma e le specifiche iniziative, proposte dal presidente, che rientrano negli scopi della fondazione;

b) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale della fondazione;

c) Deliberare gli atti di straordinaria amministrazione compresi gli atti o i contratti di qualsiasi natura necessari o utili alle attività della fondazione;

d) Conferire eventualmente al presidente alcuni poteri di

straordinaria amministrazione;

e) Il Consiglio delibera in materia assunzioni, compensi e rimborsi spese dei dipendenti della fondazione. Ai fondatori, per qualsiasi incarico o funzione ricoperta, non spetterà alcun compenso. Essi non possono essere assunti come dipendenti. Il Consiglio delibera in materia di incarichi riguardanti gli organi della Fondazione.

f) Il consiglio aggiorna l'elenco dei fondatori;

g) Il Consiglio svolge le funzioni di organo di controllo della trasparenza e correttezza delle attività della Fondazione, nonché della loro efficacia e coerenza rispetto allo scopo statutario.

h) Il Consiglio, nel caso di gravi violazioni dello scopo e dell'etica della Fondazione, delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, la sospensione temporanea o l'esclusione di un fondatore dalla Fondazione. Tale delibera va trasmessa in forma scritta entro 24 ore al fondatore interessato che può presentare ricorso al Comitato dei Fondatori il quale, entro i 30 giorni successivi, dovrà decidere a maggioranza assoluta.

i) Il Consiglio delibera sul cambiamento della sede legale e sull'apertura di nuove sedi.

l) La verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è curata dal rispettivo Segretario ed il verbale è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. I

verbali vengono trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

ARTICOLO 9

- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ** Il Presidente, è nominato per quattro esercizi sociali, dal Consiglio di Amministrazione. Il suo mandato è rinnovabile.

a) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Fondazione, convoca e presiede il Comitato dei fondatori ed il Consiglio di Amministrazione.

b) Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione, nonché i poteri di straordinaria amministrazione che gli sono stati conferiti dal Consiglio. In caso di urgenza può assumere tutti i provvedimenti ritenuti adeguati al caso di specie, riferendo immediatamente al Consiglio per la necessaria ratifica.

c) Il Presidente può delegare le sue funzioni in materia di gestione della Fondazione, specificando contenuti e limiti di tale delega, a un membro del Consiglio di Amministrazione.

d) Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le sue funzioni, per un tempo limitato e definito, al Vice Presidente. Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, all'interno dei membri del Consiglio. Collabora con il Presidente, secondo le direttive dello stesso, per la gestione ordinaria della fondazione.

e) In caso di parità nel Consiglio, il voto del Presidente è

determinante.

f) Per i primi due mandati quadriennali il Presidente sarà scelto tra i membri già facenti parte dell'Associazione Culturale Islamica Assalam di Corciano aps;

ARTICOLO 10

- IL TESORIERE ** E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i componenti dello stesso;

Il tesoriere:

a) Tiene la contabilità della fondazione.

Predispone il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, redatti secondo i criteri di verità, chiarezza e completezza e li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

b) Cura la tenuta dei registri contabili;

ARTICOLO 10 BIS

- ORGANO DI CONTROLLO *** E' composto da un membro, nominato dal Comitato dei Fondatori. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ha compito di controllo contabile, e della verifica dell'esattezza del Bilancio Consuntivo. Il componente dell'Organo di Controllo, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto si richiamano gli

art.30 e 31 del D.Lgs 117/2017 e ss.

ARTICOLO 11

- BILANCIO ** Gli esercizi decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;

ARTICOLO 12

- ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI ** La Fondazione si estingue qualora lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o il patrimonio è divenuto insufficiente.

In tal caso il patrimonio netto sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13

- DIVIETO ** Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 14

- OBBLIGO ** La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 15

- SCIOGLIMENTO ** In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore che provvederà, nel rispetto delle normative vigenti, alle operazioni di liquidazione, destinando l'eventua-

le attivo all'utilizzo di cui all'art. 31 del Codice civile.

ARTICOLO 16

- RINVIO ** Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, nonchè quelle prevista dal D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 17

- NORMA FINALE ** Le modifiche al presente statuto, previo parere conforme del presidente, possono essere apportate solo dal Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3, sempre che siano presenti almeno e 3/4 dei membri del consiglio.

Firmato: Kartah Hicham, Benhaddou Abdelaziz, Khalid El Khaloui, Souaber Said, Sellami Adelaziz, Amachaar Mohamed, Luigi Russo notaio segue impronta del sigillo

Io sottoscritto dr. Luigi Russo, notaio in Perugia, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo dell'allegato C del mio atto rep.n. 2270/1744, registrato a Perugia il 5 luglio 2019 al n. 573 serie 1T. Perugia, 30 novembre 2022